



CITTÀ DI GARESSIO

PROVINCIA DI CUNEO

Prot. n. 2233

ORDINANZA n. 9 del 14.03.2020

IL SINDACO

La presente annulla e sostituisce la propria precedente ordinanza n. 8 del 12.03.2020;

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e l'art. 10 comma 5;

VISTA la legge regionale n. 15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), in particolare l'art. 4 commi 3,4,5;

VISTA la Determinazione n. A18 116 del 04/02/2020 con la quale la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale, con conseguente applicazione di quanto previsto all'art. 10 della medesima L.r. 15/2018;

VISTA la Legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2020. Modifica all'articolo 16 della Legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 (riordino delle norme in materia di incendi boschivi), in particolare l'art. 1/bis *"Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"*.

VISTA la Determinazione Dirigenziale A18000A del 09/03/2020 – Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica "Revoca dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte". Legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge regionale 4 Ottobre 2018 n. 15;

VISTO l'art 50 del D Lgs 267/2001;

Per il periodo dal giorno 16/03/2020 al giorno 31/03/2020





CITTÀ DI GARESSIO

PROVINCIA DI CUNEO

DISPONE

Agli aventi titolo (**proprietari e/o conduttori dei fondi**) che potranno procedere all'abbruciamento dei residui colturali, ovvero dei **soli scarti vegetali derivanti dall'esercizio dell'attività agricola**.

ORDINA

Agli aventi titolo che è consentito il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai **3 metri steri giornalieri per ettaro**. (Il metro stero è il volume in metri cubi del cumulo o della catasta del materiale vegetale così come si presenta, comprendente quindi anche il "vuoto" tra i singoli elementi vegetali).

Che l'attività deve essere svolta **nel luogo di produzione dei residui** e viene consentita affinché i materiali vengano reimpiegati in loco come sostanze ammendanti e concimanti, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II art. 10 della Legge regionale 15/2018.

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza decade il 31/03/2020 e rimane valida fino a tale data a condizione che permangano le condizioni climatiche/ambientali favorevoli agli abbruciamenti.

DISPONE altresì

L'invio della presente:

- Al 'Ufficio Tecnico Comunale SEDE;
- Al Comando Polizia Locale SEDE;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Garesio;
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di Ormea.

Avverso la presente Ordinanza è ammissibile ricorso al Prefetto entro 30 giorni ovvero ricorso al T.A.R. Piemonte di Torino entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Prof. Ferruccio Fazio